



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Relatore
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Ud.07/05/2025
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17410/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in MILANO [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

PREFETTURA DI SALERNO, PREFETTURA DI SALERNO, QUESTURA
DI SALERNOQUESTURA DI SALERNO

-intimati-

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende



avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE SALERNO n. 5537/2023 depositata il 14/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con ordinanza del 14.03.2024 e pubblicata il 26.03.2024, il Giudice di pace di Salerno rigettava l'opposizione proposta da [REDACTED] cittadino bengalese, avverso il decreto di espulsione, n° [REDACTED] emesso dal Prefetto della Provincia di Salerno in data 09.10.2023 ed in pari data notificato.

Riteneva infondati i rilievi di natura procedimentale sostenendo che l'impugnato provvedimento di respingimento era conforme alle prescrizioni di legge, corredato da traduzione in lingua veicolare, inglese, con la presenza di mediatori in lingua veicolare oltre che basato su presupposti, in fatto e in diritto, pienamente aderenti alla vigente normativa.

Circa il merito della opposizione, rilevava che il ricorrente, all'atto della compilazione del foglio notizia con la presenza dei mediatori di lingua inglese, aveva attestato la sua emigrazione economica, fuggendo dalla povertà, per esigenze lavorative che venivano confermate con il libello introduttivo, per cui non poteva trovare pregio la circostanza in ordine alla asserita condizione di inespellibilità perché scappato per pericolo imminente nel suo paese, che impedirebbe l'adozione dell'impugnato provvedimento, né poteva accogliersi la richiesta di sospensione in attesa della presentazione della domanda di protezione internazionale perché sarebbe caratterizzata dalla strumentalità con finalità dilatoria.

Riteneva infatti inammissibile la presentazione della domanda di protezione internazionale in una fase successiva all'espulsione.



██████████ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi cui non ha resistito il Ministero che è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs n° 25/2008 art. 6 c. 1, ai sensi dell'art. 360, primo c. n° 3 c.p.c.

Si sostiene che il Giudice di merito, con l'ordinanza di rigetto n. 279/2024, N. R.G. 5537/2023 qui impugnata, si porrebbe in contrasto con l'interpretazione, della normativa del D. Lgs N° 25/2008 Art. 6 c. 1, data dalla Suprema Corte di Cassazione, ove afferma erroneamente, alla pagina 3, che "la presentazione della domanda di protezione internazionale in una fase successiva è inammissibile".

Si lamenta che il giudice di pace avrebbe omesso di esaminare che il ricorrente in data 17.10.2023 aveva manifestato la volontà di voler presentare istanza per la Protezione Internazionale a mezzo PEC, dell'avvocato ██████████ e che la stessa era stata trasmessa alla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione a mezzo PEC.

Si rileva che nessun termine di decadenza, di prescrizione o di qualsiasi altra natura viene stabilito dalla normativa in relazione alla manifestazione di volontà del richiedente asilo, né tanto meno la giurisprudenza di legittimità ha mai individuato o indicato un tale termine oltre il quale non sia possibile manifestare la volontà di richiedere asilo.

Con un secondo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., per mancato esame dell'eccezione di nullità del provvedimento di espulsione per mancanza della sottoscrizione di conformità.

Il Giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di



discussione tra le parti, in quanto nelle ragioni poste a fondamento

della decisione non si rinviene alcun accenno al vizio formale della mancata sottoscrizione di conformità del provvedimento di espulsione, che comporta la nullità dell'atto stesso, limitandosi ad una laconica affermazione "... sottoscrizione del Questore incaricato, giusta delega alla firma...", senza comunque indicare ove sia rintracciabile la delega alla firma, in quanto l'asserita delega non è stata consegnata al ricorrente unitamente al provvedimento di espulsione e non risulta depositata ed in ogni caso non potrebbe trovare accoglimento nel procedimento per tardività della costituzione, immediatamente eccepita dal ricorrente.

Il fatto non esaminato dal Giudice riguarderebbe l'omessa sottoscrizione del decreto impugnato (cfr. decreto espulsione doc. 7), che è causa di vizio formale, in quanto da ciò risulta la mancanza della conformità dell'atto stesso.

Si sostiene infatti che il ricorrente aveva ricevuto esclusivamente una copia semplice del provvedimento, che risulta privo dell'attestazione di conformità all'originale.

Con un terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs n° 286/1998 art. 13 c. 7, ai sensi dell'art. 360, primo c. n° 3 c.p.c., per avere il giudice di pace ritenuto il provvedimento impugnato *conforme alle prescrizioni di legge, traduzione di lingua veicolare inglese ..., con la presenza di mediatori in lingua veicolare...* (cfr. pag. 2, sentenza doc. 1) ponendosi in contrasto con l'interpretazione della normativa del D. Lgs N° 286/1998 art. 13 c. 7, data dalla Corte di Cassazione.

Si lamenta che il Giudice di prime cure non avesse accertato come avrebbe dovuto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte dell'interessato, come richiesto dalla Corte, limitandosi a ipotizzare la conoscenza di una delle lingue "veicolari".



Il primo motivo è infondato.

Occorre ricordare che, per costante orientamento, in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciare l'annullamento(Cass 2019 nr 27077/2019; Cass 2020 nr 5437; Cass 2022 ne 32137).

Ciò posto nella specie il ricorrente, secondo quanto emerge dagli atti di causa, destinatario di un provvedimento di espulsione adottato e notificato il 9 ottobre 2023, ha manifestato, soltanto successivamente, in data 17.10.2023, ossia dopo la notifica del provvedimento, la volontà di presentare domanda di protezione internazionale attraverso l'inoltro di PEC alla Questura.

La presentazione della istanza di protezione internazionale alla competente Commissione, successivamente alla notificazione del decreto prefettizio di espulsione, dunque, non incide sulla validità del provvedimento impugnato in questa sede, che pertanto, sotto questo profilo è stato legittimamente emesso.

Resta fermo che da quella presentazione deriva una temporanea inespellibilità.

Il secondo motivo è, del pari, infondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, se comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (Cass. n. 24119 del 27/09/2019; Cass. 33507 del 17/12/2019). Sul tema questa Corte



ha operato alcune precisazioni, specificando che la conformità all'originale non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 2019).

La norma prevede unicamente che l'attestazione sia apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato e non dall'Autorità emittente, non trattandosi dell'originale ma di copia dello stesso (Cass., n. 24681/2022), come nel caso in cui la attestazione di conformità di una copia di una sentenza da parte del cancelliere dimostra l'avvenuta sottoscrizione da parte del giudice, salvo querela di falso (Cass., n. 15074/2017, in relazione a sentenza in formato digitale). Si ricorda anche che questa Corte ha chiarito che " In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della questura" (Cass. 31928/2019).

Il terzo motivo è, invece, fondato.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, prevede che "il decreto di espulsione e il provvedimento di cui all'art. 14, comma 1 nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola". La traduzione dell'atto così prescritta è funzionale a consentire allo straniero la compiuta tutela processuale della propria situazione giuridica soggettiva.

Rispetto a questo precetto normativo, occorre distinguere le questioni relative alla mancata conoscenza della lingua con cui è stato redatto il decreto di espulsione o altro provvedimento da



quelle concernenti, una volta accertata la mancata conoscenza della lingua utilizzata nella redazione dell'atto, l'impossibilità di provvedere alla traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario del decreto.

In altri termini, una cosa è dire che il decreto è stato compilato in una lingua non conosciuta e comprensibile dal destinatario, un'altra è sostenere che il decreto, scritto in una lingua non comprensibile dal destinatario, è nullo per la mancata traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, stante la possibilità di provvedere in tal senso.

Rispetto alla prima problematica la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto dell'art. 13, comma 7, T.U.I nel senso di ritenere che gravi sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue (cfr. Cass. 1215/2015).

E' compito, poi, del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento di respingimento sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato all'autorità amministrativa nel cosiddetto foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale poi il provvedimento sia stato tradotto.

Accertamento che nella specie è mancato giacché il giudice di pace non ha verificato, con riferimento agli atti (foglio notizie o altro) o mediante apposita audizione, che lo straniero conoscesse la lingua inglese oppure la lingua italiana.

Va inoltre considerato che, in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un



traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. (Nel caso di specie, Cass. n. 5837 del 2022 ha dichiarato nullo il provvedimento di espulsione redatto in lingua inglese, non tradotto in lingua bengali, in assenza di valutazioni in merito all'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto).

Tanto determina la necessità di riformulare l'apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto ed il provvedimento va cassato e rinviato al Giudice di pace di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti; cassa l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Salerno che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Così deciso in Roma 7.05.2025

Il Presidente
(Alberto Giusti)

